

## Partus sequitur ventrem: nota minima su Grimm, Savigny e l'antichità di una regola

1. Con un intervento sulle pagine di questa rivista, Leo Peppe si è soffermato su un passaggio di un contributo del 1815 di Jakob Grimm, *Von der Poesie im Recht*<sup>1</sup>, prendendo spunto dalla recente pubblicazione di un volume a cura di Luigi Garofalo e Francesco Valagussa, che ne propone la prima traduzione in italiano, accompagnata da alcuni saggi di commento<sup>2</sup>. Nel passo in questione Jakob Grimm illustra il carattere poetico del diritto antico mediante il ricorso ad alcune frasi esemplificative, tra le quali la locuzione *partus sequitur ventrem*<sup>3</sup> suscita l'attenzione di Peppe.

Rivelando il suo più ampio proposito di controllare l'origine di quelle «‘regol[e]’ che tutti dicono roman[e] o ‘di origine romana’», l'illustre studioso dimostra come la storia di *partus sequitur ventrem* trovi un riscontro in una sola fonte romana, il *liber singularis regularum* pseudoulpiano, nella formulazione *partus sequitur matrem*<sup>4</sup>. Il dato della tarda attestazione di questa locuzione latina risulterebbe almeno apparentemente in contrasto con le parole scelte da Grimm per introdurla come esempio della dimensione poetica di intere frasi del diritto antico: «Es mangelt dem altlateinischen gerichtswesen gar nicht an hierher gehörigen beispielen, in denen weder der sinnliche ausdruck gemischt wird, noch die von einem tiefen gefühl ergriffene, wortehäufende anschaulichkeit. mehrere regeln sind lebendig ausgesprochen, z. b. partus sequitur ventrem»<sup>5</sup>. Nell'«altlateinisches gerichtswesen» «non mancano», dunque, per

\* Nel marzo 2019 ebbi l'opportunità di dedicarmi per la prima volta allo studio di Jakob Grimm nell'ambito del seminario «Geschichtliche Rechtswissenschaft – eine Begegnung mit dem 19. Jahrhundert», organizzato dal Prof. Peter Oestmann presso il Landhaus Rothenberge dell'Università di Münster: a lui va la mia gratitudine per la proposta del tema e per l'incoraggiamento ad occuparmene ancora. Nel ricordo del Prof. Cosimo Cascione, amico dei Grimm.

\*\* A partire da L. Peppe, *Sulla frase 'partus sequitur ventrem' in 'Von der Poesie im Recht' di Jakob Grimm*, in QLSd. 14, 2024, 225-236 [= *Scritti con Raimondo Santoro*, a c. di M. Varvaro, M. De Simone, Palermo 2024, II, 601-615].

<sup>1</sup> J. Grimm, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 2.1, 1815, 25-99 [= *Kleinere Schriften* VI. *Rezensionen und vermischte Aufsätze* 3, Berlin 1882, 152-191]. Per esigenze di uniformità, i testi grimmiani riprodotti di seguito si conformano, ove ripubblicati in tale raccolta di scritti, alla variante ortografica adottata nei *Kleinere Schriften*.

<sup>2</sup> J. Grimm, *La poesia nel diritto*, a c. di L. Garofalo e F. Valagussa, con un saggio di V. Pescatore, Venezia 2024.

<sup>3</sup> Per un primo inquadramento si v. D. Liebs, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 2007, 168.

<sup>4</sup> Ulp. 5.9: *Ex cive Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla servus; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem.*

<sup>5</sup> Grimm, *Von der Poesie* cit. 50 = 165 s.

Grimm, «esempi che rientrano in questo ambito, tali che non difettano né in fatto di concretezza espressiva, né riguardo alla loro perspicuità, frutto della profonda sensibilità tramite cui vengono raggruppate le parole»<sup>6</sup>. Peppe osserva che l'attributo 'altlateinisch', riferito al sistema giuridico<sup>7</sup> orizzonte dell'esemplificazione di Grimm, «individua il latino prima del latino classico»<sup>8</sup>. E, seppure questa indicazione di contesto «di collocazione arcaica»<sup>9</sup> risulti coerente con i successivi esempi di Grimm, relativi a una *lex regia* e alle XII Tavole, essa susciterebbe qualche perplessità rispetto a *partus sequitur ventrem*, menzionata da Grimm senza indicazione della fonte.

Pur riconoscendo che Grimm avesse accesso e consultasse la *Jurisprudentia vetus ante-justiniana* di Schulting<sup>10</sup>, opera che include i *Tituli ex corpore Ulpiani*, Peppe tende a escludere che il «grande filologo» vi «[abbia] trovato Tit. Ulp. 5.9 e ne [abbia] estratto la locuzione, facendone una 'regola' ed omettendone la provenienza (perché di Ulpiano, di età classica?)»<sup>11</sup>. Accettare questa ipotesi implicherebbe infatti ammettere un'«operazione [...] in fondo non correttissima»<sup>12</sup>: secondo tale lettura, Grimm – pur di avvalersi dell'esempio *partus sequitur ventrem* – ne avrebbe più o meno deliberatamente oscurato la fonte in quanto palesemente al di fuori dalle coordinate temporali del contesto arcaico.

Peppe prospetta così, sia pure in via congetturale, una diversa genealogia della 'regola' *partus sequitur ventrem* in Grimm. A tal fine, ricostruisce l'impiego della locuzione attraverso un dossier di fonti che spaziano dal Medioevo fino ai dibattiti giuridici d'ambito coloniale portoghese e nordamericano e con tale ricognizione mette in luce il rilievo che la formula conservava ai tempi di Grimm, al punto da averlo potuto indurre ad aprire con essa la sua rassegna di esempi romani. Conclude Peppe: «La antichità (cioè l'uso ripetuto di *alt*) ed il linguaggio sostanziano la dimensione poetica, al di là dei significati puntuali»<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> La traduzione è da Grimm, *La poesia* cit. 115 (salvo per «altlateinisch», che – presumibilmente per mera svista – è reso come «tardolatino»).

<sup>7</sup> Così è da intendersi in questo contesto, per traslato, il riferimento al «gerichtswesen», cioè – in senso stretto – al «sistema giudiziario».

<sup>8</sup> Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 604.

<sup>9</sup> Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 604.

<sup>10</sup> A. Schulting, *Jurisprudentia vetus ante-justiniana ex recensione et cum notis*, ed. nova, Lipsiae 1737. L'opera è citata da Grimm proprio in *Von der poesie* cit. 92 nt. 119 = 188 nt. 2; cfr. *La poesia* cit. 157 nt. 130; per un inventario della biblioteca dei fratelli Grimm (chiaramente in uno stadio biografico molto più avanzato), L. Denecke, I. Teitge, *Die Bibliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes*, Weimar 1989.

<sup>11</sup> Peppe, *Sulla frase* cit. 229 = 606.

<sup>12</sup> Peppe, *Sulla frase* cit. 229 = 606.

<sup>13</sup> Peppe, *Sulla frase* cit. 236 = 615.

Le condivisibili conclusioni cui perviene Peppe, attraverso una trattazione incentrata soprattutto sulla storia della formula *partus sequitur ventrem*, meritano ulteriori approfondimenti. Le pagine che seguono intendono tracciare un percorso che, attraverso l'esame della biografia, delle opere, degli appunti e delle lettere di Jakob Grimm, permetterà di calare il significato dell'espressione «altlateinisches gerichtswesen» nel quadro della concezione romantica<sup>14</sup> del diritto propugnata dallo studioso. Tale itinerario consentirà, al suo culmine, di definire con precisione il luogo di incontro tra Jakob Grimm e la locuzione *partus sequitur ventrem* e individuare la ragione specifica della sua inclusione tra gli esempi di diritto antico.

2. È utile innanzitutto accennare al percorso biografico e intellettuale che condusse Grimm alla stesura del saggio *Von der Poesie im Recht*.

Nato nel 1785 a Hanau, in Assia, nel 1802 Jakob Grimm compì l'incontro decisivo per la sua formazione scientifica: da matricola di giurisprudenza presso l'Università di Marburg cominciò a frequentare le lezioni di Friedrich Carl von Savigny<sup>15</sup>, rimanendone profondamente colpito, tanto da diventare presto un suo allievo e collaboratore<sup>16</sup>. Tuttavia, le circostanze politiche e un'intima

<sup>14</sup> Si v., in particolare, G. Marini, *Jakob Grimm*, Napoli 1972, 17 (con ult. bibl. alla nt. 15), 23-25, 77-89; W. Frühwald, 'Von der Poesie im Recht'. Über die Brüder Grimm und die Rechtsauffassung der deutschen Romantik, in *Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft* 1986, Köln 1987, spec. 46-54; M.C. Foi, *Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca tra poesia e diritto*, Trieste 2015<sup>2</sup>, 90-107.

<sup>15</sup> Si v. *infra* nt. 55.

<sup>16</sup> J. Grimm, *Selbstbiographie. Justi, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- Schriftsteller- und Künstlergeschichte. Marburg 1831*, in Id., *Kleinere Schriften I. Reden und Abhandlungen*, Berlin 1864, 6; Id., *Das Wort des Besitzes. Eine linguistische Abhandlung. Heil dem fünfzigjährigen Doctor juris Friedrich Carl von Savigny XXXI Oktober MDCCCL*, in Id., *Kleinere Schriften I* cit. 113. Sulla relazione tra i due – che si delinea al meglio attraverso la lettura della loro corrispondenza epistolare, tramandata in W. Schoof (Hg.), *Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachlaß*, herausgegeben in Verbindung mit I. Schnack, Bielefeld 1953, e, dal lato di Savigny, in A. Stoll, *Friedrich Carl v. Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe I-III*, Berlin 1927, 1929, 1939 – si v. E. Rothacker, *Savigny, Grimm, Ranke – Ein Beitrag zur Frage nach dem Zusammenhang der historischen Schule*, in *Historische Zeitschrift* 128.3, 1923, 415-445; H. Conrad, *Aus der Entstehungszeit der historischen Rechtsschule: Friedrich Carl von Savigny und Jakob Grimm*, in *ZSS. GA.* 65, 1947, 261-283; F. Wieacker, *Savigny und die Gebrüder Grimm. Zum Erscheinen der Grimmbriefe*, in *ZSS. GA.* 72, 1955, 232-244; Th. Schuler, *Jakob Grimm und Savigny. Studien über Gemeinsamkeit und Abstand*, in *ZSS. GA.* 80, 1963, 197-305; Marini, *Jakob Grimm* cit. 18-21; R. Schmidt-Wiegand, *Sprache und Recht. Gedanken zu Friedrich Carl von Savigny und Jakob Grimm*, in *Jahrbücher der Brüder Grimm-Gesellschaft* 7, 1997, 15-29; ult. bibl. in Foi, *Heine* cit. 80 nt. 1; da ultimo K. Raude, *Der Volksgeist bei Jakob Grimm*, Frankfurt a.M. 2022, 243-246. Più in gen. sul contributo di Jakob

vocazione lo avrebbero distolto dalle ricerche romanistiche del suo Maestro. Infatti, il distacco dallo studio del diritto, annunciato in una lettera del marzo 1807 indirizzata a Savigny e motivato con l'inclinazione allo studio della storia della poesia e della letteratura<sup>17</sup>, sarebbe stato poi spiegato dallo stesso Grimm anche con il riferimento alla delusione per l'introduzione del Codice Napoleonico in Assia e la contestuale abolizione di ogni collegamento con la tradizione<sup>18</sup>, in particolare, con quella germanica, di cui lamentava peraltro la scarsa qualità dell'insegnamento<sup>19</sup>.

Nondimeno, nonostante questo dichiarato allontanamento, le ricerche di Jakob Grimm – autore in quegli anni del saggio monografico *Über den altdeutschen Meistergesang* (1811) e, con il fratello Wilhelm, dei due volumi delle *Kinder- und Hausmärchen* (1812, 1815) – continuarono a incrociare il diritto<sup>20</sup> ed egli continuò a coltivare un costante scambio scientifico con il suo Maestro. In questo contesto si colloca la stesura del saggio *Von der Poesie im Recht*. Quando, nell'ottobre del 1814, Savigny gli inviò lo scritto programmatico della Scuola storica del diritto, *Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung*, invitandolo a partecipare con propri contributi alla rivista che intendeva fondare, la *Zeitschrift für geschichtliche Jurisprudenz*<sup>21</sup> (poi battezzata *Rechtswissenschaft*)<sup>22</sup>, Grimm accolse con entusiasmo la proposta, interpretandola come un avvicinamento dei reciproci interessi di ricerca<sup>23</sup>. E, oltre a offrire diversi contributi più specifici, manifestò a Savigny l'intenzione di cominciare con un saggio sulla «Poesie des altd[euschen] R[echts]»<sup>24</sup> (un saggio le cui linee principali

Grimm alla scienza giuridica si v. W. Ebel, *Jakob Grimm und die deutsche Rechtswissenschaft*, Göttingen 1963; G. Dilcher, *Jakob Grimm als Jurist*, in *JuS* 12, 1985, 931-936; H. Drüppel, *Jakob Grimm und die deutsche Rechtswissenschaft. Eine Würzburger Ringvorlesung zum Jubiläum im Rahmen des studium generale*, Frankfurt a.M. 1987, 61-69; B. Dölemeyer, *Jacob und Wilhelm Grimm - Beiträge zur Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte*, in B. Heidenreich, E. Grothe (Hg.), *Kultur und Politik – Die Grimms*, Frankfurt a.M. 2003, 141-148; J. Schröder, *Jakob Grimm (1785-1863)*, in G. Kleinheyer, J. Schröder (Hg.), *Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten*, Tübingen 2017<sup>6</sup>, 179-182; ora L. Garofalo, *Il diritto nell'unità delle scienze dello spirito. Una mappa per il lettore di Jakob Grimm*, in Grimm, *La poesia* cit. spec. 24-35.

<sup>17</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 13, 30.

<sup>18</sup> J. Grimm, *Über die Alterthümer des deutschen Rechts. Antrittsvorlesung, gehalten in Berlin am 30. April 1841. Manuscript*, in Id., *Kleinere Schriften* VIII. *Vorreden Zeitgeschichtliches und Persönliches*, Gütersloh 1890, 546; cfr. Id., *Selbstbiographie* cit. 9; Id., *Das Wort* cit. 114.

<sup>19</sup> Grimm, *Über die Alterthümer* cit. 546.

<sup>20</sup> Grimm, *Über die Alterthümer* cit. 546 s.; Id., *Das Wort* cit. 114.

<sup>21</sup> Savigny, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 275, 118.

<sup>22</sup> La nuova denominazione compare già in una lettera di Savigny a Grimm del mese successivo (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 282, 125).

<sup>23</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 71, 171.

<sup>24</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 71, 178.

risultano già accennate nella corrispondenza con Savigny, a commento dell'estratto del *Beruf*)<sup>25</sup>, che fu pubblicato nel 1815 nel primo fascicolo del secondo volume della *Zeitschrift*.

In questo lavoro Jakob Grimm professa due principi fondamentali del suo programma scientifico: l'unità originaria della cultura popolare e la preferibilità dell'antichità giuridica germanica rispetto a quella romana.

L'originarietà e la natura consuetudinaria di certe norme giuridiche, così come dell'epos, costituiscono un'imprescindibile commistione di elementi celesti e terreni che fonda la cultura popolare. L'autore motiva il suo interesse per quest'ultima sostenendo che proprio tale indagine possa svelare l'elemento sensibile più profondo del diritto: «nella lingua parlata e nei modi di fare dell'uomo della strada non sono ancora state espunte del tutto alcune di quelle tracce che, nonostante il lungo periodo intercorso, collimano ancora col sentiero percorso in età antica»<sup>26</sup>. Ad essa egli contrappone in modo critico l'atteggiamento della scienza contemporanea, incline piuttosto a un'exasperata attività tassonomica, o – per parafrasare il giudizio di Grimm – «a spaccare il capello in quattro»<sup>27</sup>.

La dimostrazione dell'unità della cultura popolare si sviluppa in Grimm con una marcata preferenza per l'antichità giuridica germanica rispetto al diritto romano<sup>28</sup>: «meno sviluppata come costruzione tecnica (*Kunst*) rispetto a quello, di fatto mai divenuta materia di insegnamento né coltivata scientificamente con forza e impegno, essa si presenta tuttavia molto più concreta, senso-

<sup>25</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 72, spec. 172-174; Savigny accolse la proposta di Grimm con lettera dell'8 novembre 1814 (Savigny, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 282, 124) e ricevette il contributo con lettera inviata da Grimm, ancora a Vienna, il 5 febbraio 1815 (Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 191); ulteriori scambi epistolari sul tema sono documentati in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 286, spec. 129 s. (lettera di Savigny del 1 aprile) e in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 196-202 (risposta di Grimm del 20 aprile 1815).

<sup>26</sup> Grimm, *La poesia* cit. 88; Id., *Von der Poesie* cit. 26 = 153; cfr. il riferimento alla «dreiheit der sprache, des glaubens und des rechts» in J. Grimm, *Weisthümer* IV, Göttingen 1863, iii; R. Schmidt Wiegand, *Das sinnliche Element des Rechts. Jakob Grimms Sammlung und Beschreibung deutscher Rechtsaltertümer*, in *Kasseler Vorträge in Erinnerung an den 200. Geburtstag der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm*, herausgegeben von L. Denecke, Marburg 1987, spec. 3-6.

<sup>27</sup> Grimm, *La poesia* cit. 90; Id., *Von der Poesie* cit. 29 = 154 («die heutige rechtswissenschaft pflegt alles haarklein zu spalten»); cfr. Id., *Selbstanzeige. Weisthümer gesammelt von Jakob Grimm. theil IV. Göttingen Dieterichsche buchhandlung 1863. VI und 809 seiten*, in *Göttingische Gelehrte Anzeigen* 27, 1863, 1042 [= in *Kleinere Schriften V. Rezensionen und vermischte Aufsätze* 2, Berlin 1871, 453].

<sup>28</sup> Grimm, in Schoof, *Briefe* cit. nr. 152, 347 s.; Marini, *Jakob Grimm* cit. 21, 87; M. Bretone, *Il 'senso artistico' del diritto*, in *Belfagor* 66.3, 2011, 286-289.

rialmente più fedele e nella sua piena gioventù»<sup>29</sup>. L'antico diritto germanico si configura come privilegiato oggetto di indagine proprio perché nella sua assenza di elaborazione dottrinale si manifesta un legame profondo con lo spirito del popolo: è in questa sua semplicità originaria che risiede, in altre parole, la sua freschezza e la sua vitalità<sup>30</sup>. In questa dialettica si riflette, in ambito giuridico, la celebre contrapposizione tra poesia d'arte e poesia di natura, punto di partenza del programma scientifico di Grimm<sup>31</sup>.

3. È perciò che il diritto romano desta l'interesse grimmiano con riguardo ai suoi contesti più arcaici: non tanto per collocazione cronologica, ma proprio per le sue caratteristiche di genuinità. Questa preferenza, che si manifesta nella scelta degli esempi all'interno del saggio *Von der Poesie im Recht*<sup>32</sup>, trova un'ampia esposizione nelle stesse parole di Jakob Grimm, in uno scritto di straordinario interesse, sebbene di molto posteriore, *Das Wort des Besitzes*, redatto nell'ottobre del 1850 come omaggio a Savigny in occasione del cinquantesimo giubileo del suo dottorato<sup>33</sup>. Al contributo, concernente un dotto studio filologico sulla semantica del possesso – il cui titolo richiama significativamente *Das Recht des Besitzes*<sup>34</sup> di Savigny, riflettendo in qualche modo la divergenza dei rispettivi percorsi scientifici – è premessa un'accurata dedica che Jakob Grimm rivolge al suo Maestro. Con una prosa densa di dettagli e talora venata di toni marcatamente sentimentali, Grimm rievoca i primi incontri all'Università di Marburg e nell'abitazione dello stesso Savigny, il comune soggiorno parigino, le peregrinazioni di entrambi, per giungere infine a svolgere alcune considerazioni sul diritto romano. Pur riservando a un'altra sede l'analisi completa di questa preziosa testimonianza, è opportuno riprodurne in traduzione un estratto della sezione dedicata al diritto romano. Questo passo,

<sup>29</sup> TdA., cfr. Grimm, *La poesia* cit. 87; Id., *Von der Poesie* cit. 26 = 153.

<sup>30</sup> Cfr. J. Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I, Leipzig 1899<sup>4</sup>, rist. Leipzig 1965 [con indicazione della corrispondenza di pagine con la prima edizione, Göttingen 1828] ix s. = ix; Id. *Selbstanzeige* cit. 1043 = 453 s.

<sup>31</sup> Foi, *Heine* cit. 81, 83-90; Marini, *Jakob Grimm* cit. 32-35, 149-151, 162-164, 169-172.

<sup>32</sup> Garofalo, *Il diritto* cit. 30 s.; Peppe, *Sulla frase* cit. 227 = 603 s.

<sup>33</sup> Si tratta di un omaggio verosimilmente non troppo gradito da Savigny (forse per le esternazioni critiche di Grimm rispetto alle scelte di impegno ministeriale di Savigny: Grimm, *Das Wort* cit. 118 s.), tanto che lo stesso Grimm – con lettera del luglio 1862, quasi a un anno dalla sua scomparsa – ebbe a lamentarsi con Rudorff di non aver mai ricevuto una parola di ringraziamento dal Maestro (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* III cit. 102); cfr. Wieacker, *Savigny* cit. 235.

<sup>34</sup> La pubblicazione del libro nei suoi anni di studi marburgensi trova menzione anche nella *Selbstbiographie* (cit. 6) di Grimm: «im jahr 1803 war das buch über den besitz erschienen, welches begierig gelesen und studiert wurde».

pienamente coerente con i giudizi espressi in proposito da Jakob Grimm lungo tutta la sua carriera scientifica<sup>35</sup>, si distingue tuttavia per la particolare ampiezza e articolazione dell'esposizione:

«Anche la forza dell'antico diritto romano, così come agiva pieno di vita al tempo dei re e della repubblica, non venne meno sotto gli imperatori a favore di una dottrina giuridica indaffarata, il cui culmine viene collocato nel governo dell'imperatore Adriano, che può ancora essere chiamata classica e che sovrasta enormemente, quanto a stile e contenuto, la nostra prassi? Da quando un'ulteriore deviazione ricondusse i miei studi alle fonti del diritto romano, le guardo con occhi tanto più imparziali. Mi commuove la nobile semplicità del libriccino catoniano sull'agricoltura, mi rallegrano le conversazioni di Varrone con i suoi amici su questo argomento; tutto ciò che essi inseriscono qua e là di formule di costume e di diritto, ciò che Cicerone, Livio e altri ne comunicano qua e là, respira ancora la natura essenziale e la forza dell'antico diritto nei frammenti delle XII Tavole e della quasi totalità delle altre leggi di quell'epoca; se si potessero recuperare libri perduti, io afferrerei volentieri proprio quelli; le *Manilianae venalium vendendorum leges*, come le chiama Cicerone in *De oratore* 1, 58 (in Varrone sono dette *Mamilii actiones*), mi attirerebbero più dei commentari, delle questioni e dei digesti dei giuristi adrianei; negli scritti confusi degli agrimensori, poiché sono ancora legati all'elemento popolare, risiede un fascino che la chiara ma arida e sgradevole concisione di Gaio, Ulpiano e Paolo non possiede. Come la virtù virile diminuì gradualmente sotto gli imperatori, così anche sangue e linfa della lingua dell'antico diritto svanirono, e con essi scomparvero parti essenziali del suo contenuto»<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 13, 29; nr. 70, 170; nr. 71, 175; Id., Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. xvi-xix = xv-xviii; Id., *Über die Alterthümer* cit. 548-550; Id., *Über die wechselseitigen Beziehungen und die Verbindung der drei in der Versammlung vertretenen Wissenschaften*, in Id., *Kleinere Schriften* VII. *Rezensionen und vermischte Aufsätze* 4, Berlin 1884, 561, e Id., *Bemerkungen gegen Christs Vortrag über römisches und deutsches Recht*, in Id., *Kleinere Schriften* VII cit. 566 s.; cfr. Conrad, *Aus der Entstehungszeit* cit. 274-276.

<sup>36</sup> *TdA.* di Grimm, *Das Wort* cit. 120: «Ist nicht auch die kraft des alten römischen rechts, wie es zur zeit der könige und republik lebensvoll waltete, unter den kaisern einer geschäftigen rechtsgelehrsamkeit, die immer noch eine classische heissen mag und unsrer praxis dem stil wie dem inhalt nach gegenüber riesengross steht, deren gipfel man in die regierung kaiser Hadrians versetzt, gewichen? wenn ein weiter umweg meine studien zu den römischen rechtsquellen zurückführte, blicke ich sie mit desto unbefangeneren augen an. mich ergreift die edle einfachheit des catonischen büchleins vom landbau, mich erfreuen Varrons gespräche mit seinen freunden über diesen gegenstand; alles was sie von formeln der sitte und des rechts einstreuen, was Cicero, Livius und andre hin und wieder davon mittheilen, das athmet noch die kernhafte natur und stärke des alten rechts in den bruchstücken der zwölf tafeln und fast aller übrigen gesetze jener zeit; könnten verlorne bücher herbeigebracht werden, ich griffe gern eben nach solchen, die *Manilianae venalium vendendorum leges*, wie sie Cicero de oratore 1, 58 nennt (bei Varro heissen sie *Mamilii actiones*) zögen mich mehr an als die commentare, quaestiones und digesten hadrianischer rechtsgelehrten;

Il brano appena riportato non rappresenta altro che l'applicazione della teoria grimmiana all'esperienza giuridica dei Romani. Così, se nelle fonti del diritto di età regia e repubblicana (le XII Tavole e le altre leggi di quell'epoca, ma anche le altre formule di costume e di diritto attestate in Catone e Varrone, in Cicerone e Livio) il diritto romano antico è pieno di vitalità, con Gaio, Ulpiano e Paolo svaniscono «blut und saft der sprache des alten rechts»<sup>37</sup> e, indissolubilmente, una parte importante del loro contenuto. La rappresentazione di questo sviluppo non si conforma tuttavia a un andamento diacronico del tutto lineare: prova ne è la menzione degli scritti degli agrimensori, che destano ancora interesse proprio per il loro ancoramento all'elemento popolare: «weil sie noch am volksmäszigen element hängen»<sup>38</sup>.

Dopo aver comunque criticato le fasi successive della storia giuridica romana, Grimm rivolge in modo ancora più specifico la sua censura alla carenza di interesse storico-giuridico dimostrata degli autori della Compilazione giustiniana, richiamando, a tal fine, un passo della costituzione *Imperatoriam*, ove si esplicitano gli obiettivi delle *Institutiones*<sup>39</sup>: offrire agli studenti di diritto un sussidio, per così dire, aggiornato, evitando l'insegnamento di contenuti ormai vetusti, «riguardanti in gran parte istituti e regimi che ormai non trovavano più riscontro nella realtà»<sup>40</sup>.

Cost. Imp. 3: [...] Triboniano [...] *nec non Theophilo et Dorotheo* [...] *mandavimus, ut* [...] *componant institutiones: ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant.*

Secondo una lezione della cui autenticità non par esserci motivo di dubita-

in den verworrenen schriften der agrimensoren, weil sie noch am volksmäszigen element hängen, liegt ein reiz, den die klare aber trockne, unbehagende bündigkeit des Gajus, Ulpianus und Paulus entbehrt. wie die männertugend unter den kaisern stufenweise abnahm, vergiengen auch blut und saft der sprache des alten rechts, und mit ihnen schwanden wesentliche theile seines gehalts».

<sup>37</sup> Testo in nt. precedente.

<sup>38</sup> Testo in nt. 36. Grimm si era già soffermato sulle opere degli agrimensori in una lettera a Savigny del 1 giugno 1815 (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 80, 206), evidenziando la presenza in esse di nomi e parole 'semipoetiche': «Wissen Sie nicht, ob sich auf Niebuhrs Anregung jemand mit den Agrimensoren beschäftigt hat, es kommen darin auch merkwürdige und in meinem Sinn halb poetische Namen und Wörter vor, z.B. ager per strigas et scamna, supercilia, novercae, canabula (?), scorpiones oder scrophiones und gar die rustici baetici nennen gewisse Landmaasse: porca, agna, lyra».

<sup>39</sup> Grimm, *Das Wort* cit. 121.

<sup>40</sup> Così G. Falcone, 'Fabulis', non 'tabulis', in *cost. Imperatoriam* 3, in *AUPA*. 58, 2015, 305.

re<sup>41</sup>, Giustiniano qualifica tali contenuti come *antiquae fabulae*, espressione che curiosamente rappresenta anche la sintesi più efficace degli interessi di entrambi i fratelli Grimm. E ciò non soltanto per i loro *Kinder- und Hausmärchen*, che li consacrarono al successo, ma per quella loro ostinazione esistenziale a ricercare in ogni brandello di storia passata le tracce autentiche dello spirito di un popolo. Appare dunque del tutto comprensibile la critica di Jakob Grimm all'impiego di tale espressione quale orizzonte del manuale giustiniano, dove essa assume un valore svalutativo, in netto contrasto con le sue convinzioni più profonde.

In una lettera indirizzata a Savigny nell'aprile del 1808, con la quale, peraltro, gli inviava per la prima volta alcune fiabe, Jakob Grimm, commentando il recupero e la pubblicazione di una 'chanson de geste' ancora inedita da parte di Friedrich Schlegel<sup>42</sup>, si esprimeva in questi termini:

«Feci tutto il possibile per mostrare che questi libri antichi hanno un loro solido fondamento nella storia (anche se è impossibile, e d'altronde non necessario, metterli in relazione con la nostra epoca attuale). Tutte le vere invenzioni appartengono al tempo colto, che anzi – a causa dei diversi punti di vista e per propria consapevolezza – considera e dichiara inventato tutto ciò che esisteva in precedenza, e che ha perfino screditato i nomi antichi rispetto al loro significato originario presso quasi tutti i popoli (μύθος, *fabula*, *Mähre*; la parola 'storia' è piuttosto recente; i Romani non hanno nemmeno un termine proprio per essa)»<sup>43</sup>.

Appare evidente, insomma, che il concetto di 'antico' in Grimm, pur inquadrato entro una linea di sviluppo cronologico con riguardo al diritto romano, trascende nella sua essenza la mera dimensione temporale, configurandosi piut-

<sup>41</sup> Si rinvia qui a quanto sostenuto da Falcone, 'Fabulis' cit. 301-311, nel dibattito con O. Zwierlein, *Textkritisches zu den Digesten Justinians*, in *Fest. R. Knütel*, Heidelberg 2009, 1515, e R. Knütel, *Constitutio Imperatoriam § 3: fabulis o tabulis?*, in *Iura* 62, 2014, 1-16, i quali – con argomenti diversi – ipotizzano l'esistenza di un errore di trascrizione nel testo, rispetto a un originario *tabulis*, riferibile alle XII Tavole.

<sup>42</sup> *Lothar und Maller. Eine Rittergeschichte aus einer ungedruckten deutschen Handschrift*, Frankfurt a.M. 1805 [= in Friedrich Schlegel's *sämtliche Werke* VII, Wien 1823, 189-324]. L'opera doveva essere stata suggerita da Grimm a Savigny, che la commentò in una sua lettera allo stesso del 5 aprile 1808 (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* I nr. 158, 320).

<sup>43</sup> *TdA.* di Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 20, 42: «Ich setzte alles daran, daß diese alten Bücher ihren guten Grund in der Geschichte haben, (wenn schon, sie mit unserer jetzigen in Verbindung zu bringen, unmöglich ist, es ist aber auch unnötig) alle eigentliche Erdichtungen gehören in die gebildete Zeit, die sogar, wegen der verschiedenen Gesichtspuncte und aus eigenem Bewußtsein, alles früher vorhandene für erfunden hält, und erklärt, ja die alten Namen gegen ihre erste Bedeutung fast bei allen Völkern (mutos, fabula, Mähre, das Wort Geschichte ist ziemlich neu, die Römer haben kein eigenes dafür p.) hat zu Schanden kommen lassen».

tosto come una categoria valoriale<sup>44</sup>, anche in ambito giuridico intimamente legata alla capacità di una norma di esprimere l'essenza della cultura popolare. La dimensione poetica della norma, a sua volta, costituisce l'indizio più evidente di tale connessione<sup>45</sup>.

4. La locuzione *partus sequitur ventrem* racchiude in sé evidenti elementi poetici: una struttura ritmica costruita su un parallelismo fonetico (*partus / ventrem*) e sintattico (tra soggetto e complemento oggetto); due sostantivi impiegati in chiave metonimica per continuità spaziale (il parto per indicare la prole e il ventre per indicare la condizione giuridica della madre); l'antitesi implicita tra parto e ventre, che richiama il legame dinamico tra nascita e origine; e ancora: la concretezza, la densità semantica, l'ellissi. Se solo la si potesse attestare nelle fonti, tutte queste caratteristiche ne giustificherebbero l'uso in chiave esemplificativa della poesia nel diritto antico.

Quanto al suo contenuto materiale, la formula esprime sicuramente un principio molto antico e anche generale, suscettibile di applicazione sia in relazione all'appartenenza dei figli di animali, sia alla condizione giuridica dei figli di schiavi<sup>46</sup> sia, ancora, a quella dei figli nati da un matrimonio non legittimo.

Con riferimento all'ultima fattispecie, il commentario gaiano qualifica espressamente come *iuris gentium* la regola secondo cui i figli nati da un'unione non legittima assumano lo *status civitatis* materno e considera *lex supervacua* quella parte della *lex Minicia de liberis*<sup>47</sup> che, prevedendo eccezionalmente che il figlio nato dall'unione tra uno straniero e una cittadina romana sia un *peregrinus*, finisce con il riaffermare, in modo ridondante, il principio per cui il figlio di un cittadino romano e di una straniera debba essere ritenuto straniero<sup>48</sup>. Non-

<sup>44</sup> Foi, *Heine* cit. 83.

<sup>45</sup> Cfr., sugli aspetti linguistici, Grimm, *Deutsche Grammatik (Vorrede)*, in *Kleinere Schriften* VIII cit. 46 s.; Marini, *Jakob Grimm* cit. 59-62.

<sup>46</sup> Sul tema si v. in gen. V. Di Nisio, *Partus vel fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla*, Napoli 2017.

<sup>47</sup> Su cui si v. in gen. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, estratto dall'*Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1912, 338; W.E. Voß, *Der Grundsatz der 'ärgeren Hand' bei Sklaven, Kolonen und Hörigen*, in O. Behrends, M. Diesselhorst (Hg.), *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 75. Geburtstages von Franz Wieacker*, Ebelsbach a.M. 1985, 123-126; M. Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133-80 v. Chr.)*, Göttingen 2020, nr. 103, 321-324; più specificamente sulla sua datazione cfr. *infra* nt. 50.

<sup>48</sup> Gai 1.78: *Quod autem diximus, inter civem Romanam peregrinumque nisi conubium sit (?), qui nascitur peregrinum esse, lege Minicia cautum est, ut is quidem deterioris parentis conditionem sequatur. Eadem lege ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria*

dimeno, già prima della scoperta del palinsesto veronese, la datazione di questa regola almeno al periodo repubblicano era comunque quella più plausibile.

Ulp. 5.8-9: *Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur; quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet. 9. Ex cive Romano et Latina Latinus nascitur; et ex libero et ancilla servus; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem.*

Inserito all'interno del titolo *De his qui in potestate sunt*, questo passaggio del *liber singularis regularum* pseudoulpiano spiega che i figli ottenuti nell'ambito di un *matrimonium iustum*, contratto in presenza di *conubium* tra gli sposi, seguono sempre la condizione giuridica del padre; altrimenti, in assenza di *conubium*, essi seguono la condizione giuridica della madre. Di questa regola generale (formulata nel § 9 come *partus sequitur matrem*), il compendio enuncia un'eccezione riconducibile a una *lex Minicia*<sup>49</sup>. L'emanazione di questa legge di carattere eccezionale costituisce, così, un *terminus ante quam* rispetto a *partus sequitur matrem*.

Se, però, la datazione della *lex Minicia de liberis* appare oggi molto dibattuta, oscillante tra il III secolo a.C. e il primo principato<sup>50</sup>, la sostanza della regola – definita anche *lex naturae* in un passo ulpiano<sup>51</sup> – alla quale l'eccezione si rivolgeva appare (e appariva ai tempi di Grimm) inequivocabilmente almeno di epoca repubblicana, anche in virtù del suo riferimento, oltre che a questioni di *status civitatis*, a quelle dell'appartenenza di schiavi e animali.

Non sarebbe stato sorprendente, insomma, vedere citata da Grimm, in luogo di *partus sequitur ventrem*, la formula *partus sequitur matrem*, come trasmessa dal riportato passo pseudoulpiano. E, in tal caso, l'omessa menzione della fon-

*lex Minicia: nam remota ea lege diversam condicionem sequi debuisset, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur iure gentium matris conditioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur: nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat; cfr. D. 1.5.24 (Ulp. 27 ad Sab.); D. 1.15.9 (Cels. 29 dig.).*

<sup>49</sup> Sul passo si v. per tutti M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 245 s.

<sup>50</sup> Sulla sua datazione si v. da ultimo, con riferimento della legge allo straordinario afflusso di *peregrini* a Roma della metà del III sec. a.C. (quelle stesse migrazioni che avrebbero portato all'istituzione del pretore peregrino) e approfondita discussione della dottrina precedente, L. Gagliardi, *I diritti dei latini delle colonie sine novis colonis (con una proposta di datazione della lex Minicia)*, in *SCDR*. 36, 2023, spec. 155-164; ult. bibl. in Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 245 nt. 36.

<sup>51</sup> D. 1.5.24 (Ulp. 27 ad Sab.): *Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur; nisi lex specialis aliud inducit.*

te non sarebbe affatto apparsa come una forzatura cronologica volta a rendere meno evidente l'accostamento di un'espressione che parrebbe attestata per la prima volta soltanto in uno scritto della giurisprudenza tardo-classica ad altre di contesto sicuramente arcaico.

Come spesso avviene per l'etimologia di singole parole, anche nel caso di una frase attestata solo in un periodo molto più tardo è infatti possibile, in virtù di determinate caratteristiche, inferirne una maggiore antichità e considerare la fonte posteriore come mero 'Fundort', luogo di ritrovamento di un detto precedente. L'ipotesi che la formula possa precedere l'opera che la contiene si rafforza davanti a una 'regola' di lunga tradizione estratta dal *liber singularis regularum* pseudoulpiano, un compendio che per sua stessa natura contiene enunciati di portata generale e generalmente condivisi piuttosto che specifiche opinioni dottrinarie o costruzioni concettuali di un singolo giurista<sup>52</sup>, formulate peraltro in uno stile piano e molto incline alla fedele riproduzione di fonti giuridiche precedenti<sup>53</sup>.

Sebbene non vi sia prova certa che Jakob Grimm, negli anni giovanili, sapesse dell'uso dell'espressione *partus sequitur matrem* all'interno del *liber singularis regularum*, sicura è almeno la sua familiarità con l'opera pseudoulpiana. Poiché si immatricolò soltanto nel semestre estivo successivo, non poté assistere alle lezioni esegetiche sui *Fragmenta Ulpiani* tenute da Savigny all'Università di Marburgo nel semestre invernale 1801-1802<sup>54</sup>; ebbe tuttavia modo di ascoltare numerosi esempi tratti dai *Tituli ex corpore Ulpiani* durante le altre lezioni savigniane<sup>55</sup> e, successivamente, di menzionare quest'opera nella corrispondenza con il Maestro<sup>56</sup>. Inoltre, il fatto che, per la realizzazione dell'apografo del com-

<sup>52</sup> Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 71; lo definisce un «prontuario tardoclassico di regole giuridiche» F. Mercogliano, «*Tituli ex corpore Ulpiani*». *Storia di un testo*, Napoli 1997, 101.

<sup>53</sup> Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 110-114.

<sup>54</sup> Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 62; J. Rückert, F.L. Schäfer, *Repertorium der Vorlesungsquellen zu Friedrich Carl von Savigny*, Frankfurt a.M. 2016, 38.

<sup>55</sup> Jakob Grimm seguì da Savigny le lezioni di «Juristische Methodologie» e «Intestaterbfolge» nel semestre invernale 1802-03, «Römische Rechtsgeschichte» nel semestre estivo 1803; (justinianische) «Institutionen» e «Obligationenrecht» nel semestre invernale 1803-04: cfr. Grimm, *Selbstbiographie* cit. 6. Dei suoi appunti risultano editi quelli di metodologia giuridica (F.C. von Savigny, *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, herausgegeben und eingeleitet von A. Mazzacane, Frankfurt a.M. 2004<sup>2</sup>, 137-197; con alcuni esempi pseudoulpiani alle p. 146-149, 153) e la 'Einleitung' del corso di istituzioni (Savigny, *Vorlesungen* cit. 200-202), mentre i manoscritti sono consultabili presso la *Staatsbibliothek* di Berlino. Per un resoconto accurato su di essi si v. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 40, 42, 54-67.

<sup>56</sup> Le circostanze delle due attestazioni che si è avuto modo di riscontrare appaiono, del resto, piuttosto singolari. La prima si trova in una lettera inviata a Savigny nell'ottobre 1811: in essa, Grimm, opponendosi alle posizioni del Maestro (e del fratello Wilhelm), contrastava la

mentario gaiano – un'opera la cui piena comprensione, viste le somiglianze<sup>57</sup>, richiedeva una conoscenza approfondita del *liber singularis pseudoulpiano* – Savigny avesse indicato proprio uno dei fratelli Grimm (dapprima preferibilmente Wilhelm) appare di per sé eloquente<sup>58</sup>.

Si osservi, al di là di tutto, che l'espressione «altlateinisches gerichtswesen» usata da Grimm per collocare il suo esempio non rimanda a un contesto linguistico di latino necessariamente arcaico, potendo essere interpretata anche in senso più neutro – qualitativamente piuttosto che cronologicamente – come generica indicazione di antichità. Soltanto una successiva osservazione dello stesso Grimm, «kein späteres recht würde so stark reden können» («Nessun diritto più tardo sarebbe in grado di esprimersi in maniera così intensa»)<sup>59</sup>, sembrerebbe implicare una prospettiva descrittiva di tipo diacronico, ma essa resta comunque poco definita.

5. Il fatto è che, però, nel contributo grimmiano, non è menzionata la frase *partus sequitur matrem*, bensì la sua forma, che si potrebbe definire ancora più poetica, *partus sequitur ventrem*, la quale – come si è già osservato – non trova

pubblicazione in traduzione dei testi poetici germanici antichi. A tal fine egli provocava Savigny, richiamando l'opera che affacciava il Maestro: «Gesetzt, es fände jemand den fehlenden Teil des Ulpian's u. gäbe ihn aus einer fixen, gutgemeinten Idee bloß in einer deutschen Übersetzung heraus, so würde Ihnen auch so das Buch lieb und reizend sein, aber das Ärgerliche würde Ihnen dabei härter auffallen u. bitteren Tadel verdienen» (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 55, 115). Altra menzione dell'opera è in una lettera del dicembre 1816: reagendo alla notizia della scoperta del manoscritto veronese da parte di Niebuhr, Grimm osservava di aver sognato, pochi giorni prima, proprio la scoperta di un manoscritto, però di Ulpiano (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 100, 254; cfr. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 86 nt. 4). Già Peppe (*Sulla frase* cit. 229 = 603) ricorda, poi, che nel 1813 Savigny pubblicò *Ueber das Vaticanische Manuscript des Ulpian* (su cui si v. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 45).

<sup>57</sup> Si v. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber* cit. 86.

<sup>58</sup> Sebbene Savigny evidenzi soprattutto le loro doti paleografiche: il desiderio di averli è espresso in una lettera dello stesso a Niebuhr del 23 ottobre 1816, riprodotta in C. Vano, *Der Gaius der Historischen Rechtsschule. Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht*, Frankfurt am Main 2008, 274-278 (a p. 274 il riferimento ai Grimm) e in M. Varvaro, *Der 'Glückstern' Niebuhrs und die Institutionen des Gaius. Deutsch-italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert*, Heidelberg 2014<sup>2</sup>, 161-167 (a p. 162 il riferimento ai Grimm); con lettera del 23 novembre 1816 Savigny avrebbe comunicato la proposta ai due fratelli (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny II* cit. nr. 320, 212 s.) e, con lettera dell'11 dicembre 1816, Jakob Grimm avrebbe offerto la propria disponibilità a partire (in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 100, 254); sugli ulteriori sviluppi si v. Vano, *Der Gaius der Historischen Rechtsschule* cit. 125 e 143 s.; cfr. M. Varvaro, *Le Istituzioni di Gaio e il Ms. lat. fol. 308*, in *SCDR*. 22, 2009, 454 s. nt. 74, che documenta le interlocuzioni di Savigny con l'*Accademia delle Scienze di Berlino* per avere Jakob Grimm.

<sup>59</sup> Grimm, *Von der Poesie* cit. 50 = 166.

<sup>60</sup> Grimm, *La poesia* cit. 115.

riscontro testuale in alcuna fonte antica. Questa formula, tuttavia, possiede una propria tradizione all'interno della vicenda biografica di Jakob Grimm, che permetterà di comprenderne finalmente le ragioni d'uso.

L'incontro tra Jakob Grimm e la locuzione *partus sequitur ventrem* avvenne, presumibilmente per la prima volta, a Marburg all'inizio del semestre invernale 1802-03. Studente al secondo semestre e ancora diciassettenne, Grimm seguiva da Savigny le lezioni di Storia del diritto romano, un corso che quest'ultimo avrebbe impartito dal 1801 al 1841, con continui integrazioni e aggiustamenti<sup>61</sup>. Le lezioni suddividevano il materiale di studio in quattro segmenti periodici, all'interno di ciascuno dei quali era possibile trovare un'esposizione sistematica relativa al diritto civile (diritto di famiglia, diritti reali e obbligazioni), al processo civile, al diritto penale e al processo penale<sup>62</sup>.

Nelle sue lezioni sulla potestà familiare del segmento cronologico iniziale, dedicato ai tempi più antichi fino alle XII Tavole, Savigny illustrava le cause costitutive dello status servile. Così, accanto alla prigionia, alla schiavitù per debiti e alla condanna per determinati crimini, Grimm annotava nei suoi appunti – ancora inediti, ma consultabili presso il *Vivarium* della *Staatsbibliothek* di Berlino<sup>63</sup> – la nascita da una schiava:

«Durch Geburt von einer Sklavin. Die gewöhnlichste Art. *partus sequitur ventrem*. Auf den Vater kam nicht an. Nie durch Vertrag»<sup>64</sup>.

«Mediante nascita da una schiava. Il modo più usuale. *Partus sequitur ventrem*. Non dipendeva dal padre. Mai mediante contratto» (*TdA.*).

*Partus sequitur ventrem* appare così tra le prime nozioni di diritto romano trasmesse, con alto grado di probabilità<sup>65</sup>, da Savigny al giovane Grimm: una

<sup>61</sup> H. Akamatsu, *Savignys Vorlesungen der Rechtsgeschichte*, in U. Wackerbarth, T. Vormbaum, H.-P. Marutschke (Hg.), *Festschrift für Ulrich Eisenhardt zum 70. Geburtstag*, München 2007, 3; cfr. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 38.

<sup>62</sup> Cfr. Akamatsu, *Savignys Vorlesungen* cit. 5 s.

<sup>63</sup> Ms. Germ. Quart. 964; per una descrizione del manoscritto si v. Mazzacane, in Savigny, *Vorlesungen* cit. 60; Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 60. Si ringrazia il Dr. Bertram Lesser per aver agevolato, nell'agosto 2025, la consultazione di tutti i manoscritti grimmiani delle lezioni di Savigny.

<sup>64</sup> Ms. Germ. Quart. 964, 30.

<sup>65</sup> Non si può del tutto escludere che si tratti di un'integrazione degli appunti effettuata spontaneamente dallo stesso Grimm. L'attribuzione del suggerimento a Savigny appare tuttavia più probabile non solo in ragione del maggior grado di esperienza in materia del pur giovanissimo Savigny, ma anche per il ruolo di docente da lui ricoperto nell'ambito del corso. Della locuzione non si rinviene traccia né nella tesi dottorale *De concursu delictorum formali*, discussa da Savigny nel 1800, né in *Das Recht des Besizes*, pubblicato nel 1803; eventuali conferme di un'ascendenza

regola appresa a fini didattici e, a differenza della maggior parte degli esempi addotti nel corso a fini esegetici, riportata senza indicazione della fonte. La formula appare chiaramente un'integrazione del manuale di Gustav Hugo<sup>66</sup>, alle quali erano ispirate le lezioni savigniane, come annotato anche nel titolo del manoscritto di appunti grimmiano<sup>67</sup>. La seconda edizione del manuale è infatti caratterizzata da uno schema di trattazione completamente sovrapponibile, in tema di schiavitù, agli appunti grimmiani, fatte appunto salve le integrazioni scaturite dalle lezioni di Savigny<sup>68</sup>.

Rimasta nella memoria dello studente e riferita ai tempi più remoti dell'esperienza giuridica romana, la locuzione sarebbe stata successivamente reimpiegata, ancora a fini esemplificativi e senza fonte, nel *Von der Poesie im Recht*.

#### 6. Non è tutto.

Nei *Deutsche Rechtsaltertümer*, pubblicati in due volumi nel 1828, Grimm riversò, ordinati tematicamente, i frutti delle sue letture storico-giuridiche relative al diritto germanico antico.

Sfogliando l'opera, quasi in un parallelismo strutturale con gli appunti delle lezioni savigniane, nel primo volume, primo libro (*Stand*), capitolo IV. *Knechte*, B. *Ursprung*, 2. *Geburt*, ritornano, in un contesto di diritto materiale del tutto diverso, le questioni relative alla condizione libera o servile dei figli di coppie di sottoposti (a.), di coppie miste (b.) e di coppie di sottoposti in diverso grado di subordinazione (c.).

Con riguardo alla questione a., Grimm affronta, più nello specifico, il problema dell'appartenenza del figlio nel caso in cui i due soggetti di condizione servile fossero di due padroni diversi. Tra i passi citati in nota trovano spazio due casi di diritto feudale:

«Wirt dehein maget von Vleckesberc ze Butenheim einem man gegeben, do sol die vrouwe u. die kind dienen den von Hohenstein, ist aber daß dehein maget wirt

savigniana dell'esempio potrebbero provenire però, anzitutto, da un esame degli appunti preparatori di lezione dello stesso Savigny (custoditi presso la biblioteca di Marburg [UB Marburg, Sig. Ms. 925/33]; cfr. Rückert, Schäfer, *Repertorium* cit. 38), nonché da un approfondimento delle sue letture giovanili.

<sup>66</sup> Il manuale di Gustav Hugo fu pubblicato in undici edizioni, delle quali ai tempi degli studi grimmiani erano uscite soltanto la prima edizione con il titolo *Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis auf unsre Zeiten* (Berlin 1790) e la seconda come *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts* (Berlin 1799). Dal semestre invernale 1801-02 alla fine del semestre estivo 1803, Savigny adottò la seconda edizione: si v. Mazzacane, in Savigny, *Vorlesungen* cit. 102 nt. 20, con ult. riferimenti.

<sup>67</sup> «Vorlesungen über die römische Rechtsgeschichte nach Hugo».

<sup>68</sup> Hugo, *Lehrbuch* 1799 cit. 39, ove la menzione di questa causa costitutiva della schiavitù è priva di commenti: «Die Sklaverei entsteht [...] durch Geburt von einer Slavinn»; cfr. *supra* nt. 65.

gegeben von Butenheim ze Vleckesberc, die u. iru kint sulent dienen den heren von Landesberc»<sup>69</sup>.

«Se una serva di Vleckesberg viene data in moglie a un uomo di Butenheim, allora lei e i suoi figli devono rimanere al servizio (della signoria) di Hohenstein. Se invece una serva di Butenheim viene data in moglie a un uomo di Vleckesberg, lei e i suoi figli devono servire i signori di Landesberg» (*TdA.*).

«neme auch ein Menzer knecht ein magd in die heiligen ehe, die landgravisch were, so der man abgieng von dode, die kinder sollen auch landgravisch bleiben»<sup>70</sup>.

«se un servo di Magonza prende in matrimonio una serva soggetta al langravio, allora, quando l'uomo muore, i figli devono restare soggetti al langravio» (*TdA.*).

I tre esempi riguardano matrimoni tra soggetti in stato di subordinazione (espressamente il terzo, dove si parla di Knecht und Magd). Nel primo caso si propongono esempi di ambiente alsaziano: la ragazza di Vecklesberg (signoria di Hohenstein) data in moglie all'uomo di Butenheim (signoria di Landesberg) sarebbe rimasta, coi suoi figli, sottoposta alla signoria di Hohenstein; la ragazza di Butenheim (signoria di Landesberg) data in sposa all'uomo di Vecklesberg (signoria di Hohenstein) sarebbe rimasta, coi suoi figli, sottoposta alla signoria di Landesberg. Nel secondo caso, ancora più semplicemente, si stabilisce, per il caso di morte del marito, la sottoposizione al langravio dei figli di una serva sottoposta al langravio prima del matrimonio. Dinanzi a una tale casistica Grimm osserva: «nach der regel partus sequitur ventrem», menzionando la regola senza citarne la fonte<sup>71</sup>.

Passando al tema dei figli di matrimoni misti (b.), Grimm illustra attraverso vari esempi l'eterogeneità delle soluzioni adottate nei vari diritti germanici, per poi concludere, richiamando anche una costituzione di Federico Barbarossa:

«Später machte sich die gelindere regel geltend: das *kind folget dem busen* (partus sequitur matrem), wonach wenigstens das kind einer freien von einem knechte für den stand der freiheit erhalten wurde: si liber homo servam superduxerit, vel ingenua servum, proles illa utriusque matrem sequi debet, non patrem, constit. Friderici I. (a. 1151)»<sup>72</sup>.

«In seguito si affermò la regola più mite: il bambino segue i seni (*partus sequitur matrem*), secondo la quale almeno il figlio di una donna libera e di uno schiavo

<sup>69</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. \* = 324 nt. \*: la fonte è ripresa da J.D. Schöppflin, *Alsatia diplomatica* II, Mannheim 1775, nr. 741, 28 s.

<sup>70</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. \* = 324 nt. \*: la fonte è ripresa da C.Ph. Kopps, *Ausführliche Nachricht von der ältern und neuern Verfassung der Geistlichen und Civil-Gerichten in den Fürstlich-Hessen-Casselischen Landen*, Cassel 1769-71, nr. 73, 139.

<sup>71</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 448 nt. \* = 324 nt. \*.

<sup>72</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 449 = 325.

otteneva la condizione di libertà: *si liber homo servam superduxerit, vel ingenua servum, proles illa utriusque matrem sequi debet, non patrem*, constit. Friderici 1. (a. 1151)».

Qui, per illustrare o quasi tradurre l'espressione (poetico-)giuridica germanica «das kind folget dem busen<sup>73</sup>», secondo cui il bambino segue il destino del petto materno, Grimm ricorre alla formula latina *partus sequitur matrem*, anch'essa senza esplicita menzione della fonte.

Altrove, poi, in un passo della stessa opera dedicato alla tutela muliebre, commentando una norma di diritto germanico, Grimm richiama nuovamente – qualificandola come un vero e proprio principio («Grundsatz») – la massima *partus sequitur ventrem*:

«Nach alamann. recht muste der ehmann, wenn er das mundium nicht an sich gebracht, d.i. des vaters einwilligung nicht erhalten hatte, diesem, sobald die frau oder die mit ihr erzeugten kinder starben, dafür wergeld entrichten. Lex alam. 54, 2.3. Denn das mundium des vaters über seine tochter währte fort und selbst ihre kinder traten nach dem grundsatz *partus sequitur ventrem* in seine gewalt, nicht in die des erzeugers»<sup>74</sup>.

«Secondo il diritto alemanno, se il marito non aveva portato a sé il *mundium*, cioè non aveva ottenuto il consenso del padre, egli era tenuto a versare a quest'ultimo un guidrigildo nel caso in cui la moglie o i figli generati con lei morissero. *Lex Alamannorum* 54.2-3. Infatti, il *mundium* del padre sulla figlia continuava a sussistere e persino i figli, secondo il principio *partus sequitur ventrem*, ricadevano sotto il suo potere e non sotto quello del genitore» (*TdA.*).

L'uso della locuzione *partus sequitur ventrem* (e *matrem*) nei *Rechtsalterthümer* acquista particolare rilievo ai fini della decifrazione del suo impiego nel saggio del 1815 se si considera che, sebbene l'opera sia stata pubblicata soltanto nel 1828, gli studi che essa presupponeva erano già in corso nel 1815. Vista la contiguità dei temi trattati, non appare una mera coincidenza che, proprio nella missiva del febbraio 1815, con la quale Grimm inviava a Savigny i testi dei propri contributi per la *Zeitschrift für die geschichtliche Rechtswissenschaft*, egli manifestasse al Maestro l'intenzione di provvedere alla stesura di un (più generale) lavoro sulle antichità del diritto germanico<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Cfr. J. Grimm, W. Grimm, s.v. «busen», in *Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm*, Leipzig 1860, Lieferung 3 (1855), col. 563-568.

<sup>74</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 619 = 449.

<sup>75</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 76, 192: «Ich bin willens mehrere Jahre lang nun auf diesem Weg fortzugehen, nicht nur alle Rechtsbücher (auch die Glosse) alle bedeutende [*sic*, senza n] Urkundesammlungen und alle deutschen Geschichtsschreiber fleißig durchzulesen. Glauben

Dall'ottobre 1814 al giugno 1815 Grimm si trovava a Vienna, delegato dell'Assia presso il Congresso<sup>76</sup>, tanto che i materiali e gli appunti personali di cui disponeva risultavano piuttosto limitati. La circostanza rende probabile che una gran parte degli esempi scelti per la stesura del saggio *Von der Poesie im Recht* provenisse – vista l'indisponibilità dei materiali domestici<sup>77</sup> – dalle schede elaborate proprio in quei mesi<sup>78</sup>.

Da un lato, dunque, i lavori sull'antico diritto germanico avevano verosimilmente già reso ben presente a Grimm l'esistenza di una tale regola<sup>79</sup>, espressa in formulazioni linguistiche che della massima latina conservavano la freschezza e la dimensione poetica<sup>80</sup>: «Das Kind folget dem Busen», o in quella, dell'Alta Assia, forse a lui ancora più familiare, «Das Kind büsem»<sup>81</sup>. Dall'altro *partus sequitur ventrem* si presentava agli occhi di Grimm come un principio del diritto romano più antico, appreso nei suoi anni più giovanili da un Maestro delle cui lezioni – come egli ebbe a scrivere – si era impresso nella memoria (persino) la mimica facciale e la gestualità<sup>82</sup>.

7. Resta ancora da considerare una testimonianza che si rivelerà decisiva per chiarire le ragioni della scelta grimmiana di indicare *partus sequitur ventrem* come esempio di diritto antico pur in assenza di una specifica fonte.

Anzitutto bisogna osservare come questa locuzione non costituisca l'unico

Sie nicht, daß ich dann zu einem guten Werk über das Altertum unseres germanischen Rechts ausgerüstet bin [...]?»). Questo proposito sarà lodato dallo stesso Savigny in una lettera dell'aprile dello stesso anno (in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny* II cit. nr. 286, 130).

<sup>76</sup> Grimm, *Selbstbiographie* cit. 13.

<sup>77</sup> Per questa indisponibilità, Grimm dovette rinunciare, ad esempio, a inviare un contributo dedicato alla 'Chrenecruda', che pure aveva preannunciato a Savigny (cfr. Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 191).

<sup>78</sup> Sul metodo di elaborazione di questo saggio, si v. Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 197; cfr. Marini, *Jakob Grimm* cit. 27; F. Valagussa, *Grimm: il lavoro dell'analogia. L'inclinazione alla tautologia tra poesia e diritto*, in Grimm, *La poesia* cit. 79 s.; più in gen. Ph. Kraut, *Die Arbeitsweise der Brüder Grimm*, Stuttgart 2023.

<sup>79</sup> Può essere utile notare che una delle antologie di fonti più apprezzate da Grimm per la media e tarda latinità, il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* (cfr. Grimm, in Schoof [Hg.], *Briefe* cit. nr. 76, 192), conteneva un riferimento a questo principio, tratto dal 'W[e]ichbild' di Magdeburgo, espresso nella forma *ventrem ipsum sequuntur*: C. du Cange (1678), in C. du Cange e.a., *Glossarium mediae et infimae latinitatis* VII, s.v. «Servus», éd. augm. Niort 1883-1887, col. 454c.

<sup>80</sup> Voß, *Der Grundsatz* cit. spec. 120 s. e 182-184, ritiene che alcune locuzioni germaniche quali ad esempio «Tritts du mein Huhn, wirst du mein Hahn» o «Kinder aus unebenbürtigen Ehen folgen der ärgeren Hand» non siano altro che germanizzazioni di principi del diritto romano.

<sup>81</sup> Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* I cit. 449 nt. \*\* = 325 nt. \*\*.

<sup>82</sup> Grimm, *Das Wort* cit. 113: «[...] ich hörte nicht nur bei Ihnen, ich prägte mir Ihre mienen und gebärden ein».

esempio citato senza indicazione della fonte nel saggio grimmiano. Volendosi limitare a quelli in lingua latina, anche espressioni come *quod felix faustumque sit*<sup>83</sup>, *fidem et foedera serva*<sup>84</sup>, *puro pioque duello*<sup>85</sup>, *lance et licio furtum concipere*<sup>86</sup>, *aqua et igni interdictio*<sup>87</sup>, *ferro flammaque vastare*<sup>88</sup>, *templa tesquaque*<sup>89</sup> sono proposte senza alcuna indicazione di fonte<sup>90</sup>. Si tratta di formulazioni che, però, tutte risultano – eventualmente in una qualche leggera variante – attestate nell'antichità<sup>91</sup>.

Si potrebbe ipotizzare che – avendo citato a memoria, senza indicazione di fonte – Grimm volesse riferirsi a *partus sequitur matrem*, ma finì per citare erroneamente *partus sequitur ventrem*. Ma a smentire questa ipotesi contribuisce lo stesso Grimm, ancora una volta nella sua corrispondenza con Savigny.

Nell'aprile 1815, ricevendo e commentando con toni entusiastici i due contributi ricevuti da Grimm, Savigny accennava al suo allievo una formula poetica venutagli in mente leggendo il suo contributo e che, eventualmente, avrebbe potuto trovarvi ingresso:

«Bei den poetischen Formeln ist mir eine recht schöne bei Gränzbestimmungen auf Bergrücken eingefallen: 'Wie Kugel wälzt und Wasser rinnt'; ich hätte sie hinzugefügt, wenn ich eine bestimmte Quelle anstatt einer Reminiscenz hätte anführen können»<sup>92</sup>.

«Tra le formule poetiche me ne è venuta in mente una davvero bella a proposito delle delimitazioni di confini su dorsali montuose: 'Come una sfera rotola e l'acqua scivola'; l'avrei aggiunta se avessi potuto citare una fonte precisa invece di una semplice reminiscenza» (*TdA.*).

Replicando alla proposta di (non) integrazione savigniana, Grimm gli scriveva:

«Die schöne Bergrückenformel aber von der rollenden Kugel u. dem rinnenden Wasser wünschte ich, daß Sie sie noch beisetzen, sie ist sicher ächt und alt, ich habe sie noch nicht förmlich vorgefunden, aber folgendes Citat aus Oettinger de jure limitum Augsburg 1690 8. p. 254 verbürgt sie auch: 'und darhinder hinein auf dem Höchsten, da sich der Wassertrauf anfähet zu scheiden und der

<sup>83</sup> Cfr., fra molti, Liv. 1.17.10; 1.28.7; 3.54.8; 10.8.23: *quod bonum, faustum felixque sit*.

<sup>84</sup> Cfr. Liv. 1.28.9: *fidem ac foedera servare*.

<sup>85</sup> Liv. 1.32.12.

<sup>86</sup> Cfr. Gell. 11.18.9: *Ea quoque furta, quae per lancem linciumque concepta essent*.

<sup>87</sup> Cfr., fra molti, Liv. 25.4.9: *ipsi aqua et igni placere interdicti*.

<sup>88</sup> Cfr. Liv. 35.11.11: *ferro flammaque omnia pervastant*.

<sup>89</sup> Cfr. Varro *l.L.* 7.2.8: *templa tescaque me ita sunt*.

<sup>90</sup> Grimm, *Das Wort* cit. 161.

<sup>91</sup> Cfr. *supra* nt. 84-90.

<sup>92</sup> Grimm, in Stoll, *Friedrich Karl v. Savigny II* cit. nr. 286, 129.

eine Teil auf die rechte der andere auf die linke Seite abwärts fällt, nennen wir das Schlegewelzin oder Schneeschleiffin. Das Hinterste am Berg, wie er anfähet abhältig zu sein, heißt man den Rücken'. Mithin selbst die Wörter Wasserstraufscheide und Schlegelwälze (Schlegel ist in der Sprache völlig = Kegel, Kugel) haben sich in unserer alten Grenz- und Bergssprache gefunden»<sup>93</sup>.

«La bella formula delle dorsali montuose, della sfera che rotola e dell'acqua che scorre, desidererei però che Lei la aggiungesse ancora: è certamente autentica e antica. Non l'ho ancora trovata attestata in forma precisa, ma la seguente citazione da Oettinger *De jure limitum*, Augsburg 1690, VIII p. 254, ne costituisce comunque una garanzia: 'e li sulla sommità, dove il ruscello comincia a dividersi e una parte scende sul lato sinistro e l'altra sul lato destro, lo chiamiamo la 'Schlegewelzin' [ndA.: qualcosa come 'il rotolamento della sfera'] o la 'Schneeschleiffin' [ndA.: qualcosa come lo 'scivolo della neve']. La parte posteriore della montagna, come inizia a inclinarsi, si chiama dorsale'. Dunque, persino le parole 'Wasserstraufscheide' [ndA.: linea di separazione delle acque] e 'Schlegelwälze' [ndA.: rotolamento della sfera] ('Schlegel', nella lingua, equivale del tutto a 'Kegel', 'Kugel') si sono effettivamente trovate nel nostro antico linguaggio delle frontiere e delle montagne» (TdA.).

Questo è un passaggio decisivo per comprendere il *modus citandi* grimmiano nella stesura del suo articolo e, in particolare, il suo approccio alle fonti delle sue citazioni. Esprimendo, infatti, la volontà di includere nel suo saggio l'esempio addotto dal suo Maestro egli esplicita il processo di valutazione dell'antichità della testimonianza sotteso alla sua decisione. Pur ammettendo di non aver ancora mai individuato nelle fonti l'espressione «Wie Kugel wälzt und Wasser rinnt», Grimm trova sostegno alla sua convinzione di autenticità e antichità dell'espressione suggerita da Savigny attraverso la lettura del *Tractatus de jure et controversiis limitum* del celebre geografo secentesco Johannes Ottinger, il quale – in una sezione dedicata alla definizione delle diverse parti della montagna – precisa come la sua sommità sia definita mediante il riferimento al rotolamento di una sfera o allo scivolamento della neve.

Queste considerazioni sarebbero sfociate nel seguente passaggio – inserito da Savigny – nel saggio grimmiano:

«in urkunden wird die gränze, die der rücken eines hohen gebürges macht, so ausgedrückt: 'wie kugel rollt und wasser rinnt'»<sup>94</sup>.

«Nei documenti, il confine costituito dalla dorsale di un alto monte viene espresso in tal modo: 'come la sfera rotola e l'acqua scorre'»<sup>95</sup>.

<sup>93</sup> Grimm, in Schoof (Hg.), *Briefe* cit. nr. 78, 197.

<sup>94</sup> Grimm, *Von der Poesie* cit. 61 = 171.

<sup>95</sup> Grimm, *La poesia* cit. 125, ove però «Rücken» è tradotto con «pendici».

È certamente difficile, alla luce della prospettiva offerta dal dietro le quinte di questo passaggio grimmiano, valutare positivamente l'allusione all'attestazione della formula «wie kugel rollt und wasser rinnt» in documenti, la cui esistenza può ritenersi – con ragionevole certezza – sconosciuta tanto a Savigny quanto a Grimm. Per fare ciò Grimm e Savigny (l'autore materiale dell'inserimento) si accontentarono della reminiscenza savigniana e di un'informazione di seconda mano, priva di riferimenti alle fonti e che non citava *verbatim* la formula in questione.

Eppure, l'entusiasmo con cui Jakob Grimm accolse la proposta del suo Maestro corrisponde a un approccio metodico all'antichità e alle sue fonti suscettibile di generalizzazione, nonché di applicazione puntuale al caso di *partus sequitur ventrem*. Questa formula, appresa verosimilmente da Savigny negli anni giovanili, della cui provenienza Grimm non aveva chiara conoscenza, ma la cui diffusione trovava conferma anche nelle declinazioni germaniche, riusciva a esprimere in forma poetica un antico principio giuridico relativo alla condizione della prole. Nella prospettiva grimmiana, proprio il carattere poetico della formula assurgeva a prova della sua antichità, la spogliava di ogni caratterizzazione normativa positiva e la collocava a pieno titolo tra quelle forme giuridiche che Jakob Grimm, con il suo saggio, intendeva celebrare.

Francesco Verrico  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg  
francesco.verrico@uni-wuerzburg.de

